



CITTA' DI BELLONA

Provincia di Caserta
Medaglia d'oro al V.M.



REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Soggetti ammessi

Art. 3 – Requisiti e limiti

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'istanza

Art. 5 – Decadenza dal beneficio

Art. 6 – Sospensione del fermo amministrativo

Art. 7 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione della rateizzazione per il pagamento dei tributi comunali, sia ordinari che derivanti da atti di accertamento.
2. La rateizzazione è finalizzata a consentire il graduale adempimento dell'obbligazione tributaria da parte dei contribuenti che, per momentanea difficoltà economica, non possano provvedere al pagamento in un'unica soluzione.
3. Restano ferme eventuali discipline specifiche previste da norme statali o regolamenti particolari per singoli tributi.

Art. 2 – Soggetti ammessi

1. Possono richiedere la rateizzazione:
 - persone fisiche;
 - persone giuridiche, enti, associazioni o ditte individuali.
2. Le persone fisiche devono produrre l'attestazione ISEE in corso di validità.

Art. 3 – Requisiti e limiti

1. La rateizzazione può essere concessa per debiti complessivi di importo superiore a euro 100,00.
2. La rata minima non può essere, in nessun caso, inferiore a euro 100,00.
3. Il numero massimo di rate concedibili è di 84 rate mensili (pari a sette anni).
4. Il numero effettivo di rate è determinato in base all'importo complessivo del debito, in modo che nessuna rata sia inferiore al minimo previsto.
5. Sulle somme rateizzate si applicano interessi di dilazione nella misura del tasso legale vigente al momento della concessione.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di rateizzazione, indirizzata al Concessionario comunale della riscossione, deve contenere:

- dati identificativi del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale;
 - ammontare del debito e tributo di riferimento;
 - motivazione della richiesta e documentazione comprovante lo stato di difficoltà;
 - numero di rate richieste e modalità di pagamento proposte;
 - attestazione ISEE (per persone fisiche) in corso di validità.
2. Il Concessionario, valutata la richiesta, comunica al contribuente il piano di rateizzazione approvato, con l'indicazione delle scadenze e dell'importo delle rate, dandone comunicazione all'Ente.

Art. 5 – Decadenza dal beneficio

1. Il piano di rateizzazione decade in caso di:
- mancato pagamento di due rate consecutive;
 - ritardo nel versamento di una rata superiore a 60 giorni;
 - mancato rispetto di eventuali impegni accessori previsti nel provvedimento di concessione.
2. La decadenza comporta l'immediata esigibilità del debito residuo e la ripresa delle procedure ordinarie di riscossione coattiva.

Art. 6 – Sospensione del fermo amministrativo

1. Il soggetto nei cui confronti è stato disposto il fermo amministrativo su autoveicolo per debiti tributari comunali può richiederne la sospensione qualora abbia ottenuto la concessione di un piano di rateizzazione in corso di regolare pagamento.
2. La sospensione del fermo amministrativo consente la circolazione del veicolo, fermo restando il mantenimento dell'annotazione del fermo presso il PRA fino alla sua cancellazione a seguito dell'integrale pagamento del debito.
3. La sospensione ha effetto **dal pagamento della prima rata del piano di rateizzazione** e permane per la durata del piano stesso, salvo decadenza dal beneficio.
4. In caso di decadenza dal piano di rateizzazione, la sospensione è revocata e il fermo riacquista efficacia immediata, senza necessità di un nuovo provvedimento.

5. Il Concessionario della riscossione provvede a comunicare telematicamente al PRA il provvedimento di sospensione del fermo amministrativo, ai fini della relativa annotazione, nonché, a debito integralmente estinto, il provvedimento di cancellazione del fermo stesso.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sono abrogate le precedenti disposizioni incompatibili.
3. Per quanto non previsto, si applicano le norme statali e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.